



COMUNE DI GENOVA

178 0 0 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-300 del 23/08/2018

ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE FAMIGLIE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Su proposta dei Consiglieri Comunali Mario Mascia, Lorella Fontana, Stefano Costa, Alberto Campanella, Francesco De Benedictis, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell'articolo 33 dello Statuto del Comune di Genova;

PREMESSO:

che la Costituzione assegna alla Repubblica, ergo pure ai Comuni che ne costituiscono articolazione, i compiti di agevolare *“con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”* e di proteggere *“la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”* (art. 31 Cost.);

che, come è noto, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia *“come società naturale fondata sul matrimonio”* (art. 29 Cost.) nella misura in cui tale formazione sociale è funzionale alla generazione ed allo sviluppo delle personalità individuali, così come alla loro partecipazione al progresso materiale e spirituale della comunità, ponendosi al centro di una fitta trama di relazioni interpersonali e di correlati rapporti giuridici, che a loro volta si sostanziano di diritti e doveri reciproci, facenti capo non solo ai coniugi (sia in quanto tali che in quanto genitori, attuali o potenziali) e ai figli (siano essi legittimi, naturali o adottivi) ma anche i nonni che, nell'attuale periodo di crisi, sempre più concorrono al mantenimento, all'educazione, all'istruzione ed all'assistenza morale dei nipoti;

che non a caso la famiglia *“composta da genitori e figli”*, a maggior ragione se minori, è presupposta e tutelata nel nostro ordinamento interno dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., dagli artt. 144 e 146 c.c. e dall'art. 570 c.p. e - sotto il profilo della necessaria conformazione dell'ordinamento medesimo alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (lo *ius gentium* richiamato dall'art. 10, primo comma, Cost.) - anche dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*“Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto”*), dall'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (*“1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo natu-*

rale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”) nonché dall’art. 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali reso a sua volta esecutivo nell’ordinamento italiano con L. 25 ottobre 1977 n. 881 (“*Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi*”);

che, anche alla luce di ciò , è chiaro che la protezione dei figli, soprattutto se minori e in tenera età (infanzia, adolescenza), non pu prescindere dall’agevolazione, con misure economiche e altre provvidenze, delle loro madri e/o dei loro padri uniti in matrimonio e con essi coabitanti, così come degli altri ascendenti (*in primis* i nonni) che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e/o contribuiscano al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale;

che la scelta di calibrare il sostegno alle famiglie sulla presenza di figli all’interno del nucleo familiare, soprattutto se bambini e adolescenti, corrisponde all’approccio (“*Child rights based approach*”) consacrato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e consente di rimediare alle storture derivanti dal richiamo, contenuto in diverse discipline solo nominalmente ‘di favore’, all’accezione ‘anagrafica’ contenuta nell’art. 4 comma II del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, recante il Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, per cui “*Una famiglia anagrafica pu essere costituita da una sola persona*”;

che l’adozione di tale criterio nell’erogazione dei servizi e delle agevolazioni comunali può, peraltro, contribuire a rinsaldare l’istituzione familiare proprio nelle fasi più delicate della sua costituzione e del suo sviluppo, in corrispondenza con la gestazione, la nascita, l’infanzia e l’adolescenza della prole, e può altresì favorire la prevenzione dei fenomeni di disgregazione, di disagio, abbandono e devianza minorile, prevedibilmente destinati a ritorcersi contro la stessa comunità cittadina;

che, pertanto, è d’uopo che il Comune, al fine di apprestare le adeguate forme di sostegno, si doti preliminarmente di un Registro delle Famiglie ove censire i nuclei familiari che annoverino figli residenti nel Comune di Genova, madri e/o padri uniti in matrimonio e con essi coabitanti ed altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e/o contribuiscano al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale;

che, onde risparmiare agli Uffici comunali un lavoro di ricerca potenzialmente immane, l’iscrizione a tale Registro delle Famiglie può essere effettuata d’ufficio per i nuclei familiari in riferimento ai quali sia stata presentata la DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell’ISEE per l’accesso a prestazioni sociali agevolate e a richiesta per tutti gli altri;

che ciò non configura alcuna violazione della vigente normativa in materia di tutela della privacy perché il Comune in quanto “ente erogatore” ai sensi dell’art. 12 comma I del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n° 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE) “è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l’ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall’INPS”;

che ciò nemmeno configura, né intende configurare, alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre formazioni sociali previste e tutelate dalla vigente normativa (ad es. unioni civili, convivenze di fatto, convivenze anagrafiche) alle quali anzi si intendono automaticamente estesi i benefici e le agevolazioni nella fruizione dei servizi in ipotesi attribuiti da atti e disposizioni dell’amministrazione comunale ai componenti dei nuclei familiari iscritti nel Registro delle Famiglie;

RILEVATO

che la comunità genovese, ai sensi del vigente Statuto del Comune di Genova, “si identifica nei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica” (art. 1 comma II);

che il Comune di Genova, ai sensi del successivo art. 3 della medesima fonte normativa, “in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta europea delle autonomie locali e nell’ambito dei principi dell’ordinamento comunitario e di quello dello Stato, cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l’equilibrato sviluppo sociale culturale ed economico” (comma I);

che, in particolare, il Comune di Genova “a) favorisce nella propria organizzazione e nella propria azione, la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all’effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui anche nell’ambito delle comunità intermedie e delle formazioni sociali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Agisce a sostegno della famiglia e promuove la tutela della vita, della sua qualità e della salute” (comma II);

che lo stesso Comune “nelle materie ad esso demandate dallo statuto”, così come in tutte le altre materie di competenza, può emanare “regolamenti” (art. 6 comma I dello Statuto del Comune di Genova);

che, pertanto, il “sostegno alla famiglia” è senz’altro un’attività di competenza del Consiglio comunale e può essere oggetto di apposita regolamentazione ai sensi dell’art. 3 comma II lett. a) dello Statuto;

che ciascun consigliere comunale ha diritto di presentare proposte di deliberazione (art. 33 comma III Statuto), che riguardino “funzioni e attività di competenza del Consiglio comunale, come stabilito dalla legge e dallo Statuto” (art. 51 comma II Regolamento Consiglio comunale);

CONSIDERATO

che deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo e delle competenze stabilite dal D.L.vo 267/2000, la possibilità di istituire registri per fini diversi e/o ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati nell'ambito dei principi e modalità tassativamente stabilite dalle leggi statali;

che pertanto può essere istituito il Registro delle Famiglie onde assicurare alle formazioni sociali fondate sul matrimonio civile o concordatario adeguata tutela ed incentivazione nel godimento dei benefici e nella fruizione dei servizi erogati dalla Civica Amministrazione, fermi restando i registri previsti dalla legge e dal vigente regolamento anagrafico;

che l'iscrizione nel Registro delle Famiglie non implica alcun riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'ordinamento ma produce solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

RITENUTO

che per i motivi sopra esposti, è opportuno istituire presso la Direzione Servizi Civici un Registro amministrativo delle Famiglie dove iscrivere i componenti delle famiglie che annoverino figli residenti nel Comune di Genova, madri e/o padri uniti in matrimonio con essi coabitanti ed altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e/o contribuiscano al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale.

VISTO

l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressa dal Responsabile del Servizio competente;

ACQUISITO

il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1) di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il Registro delle Famiglie presso la Direzione Servizi Civici del Comune di Genova;
- 2) di dare atto che il Registro delle Famiglie non ha alcuna relazione od interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile;
- 3) di approvare il Regolamento comunale delle Famiglie, allegato sub lett. A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che dalla presente proposta non deriva né potrà derivare una spesa od una diminuzione di entrata anche per gli esercizi futuri;

- 5) di demandare alla Giunta Comunale e a tutte le Civiche Direzioni, entro novanta giorni dall'approvazione della presente, la ricognizione dei propri provvedimenti e regolamenti, al fine di renderli compatibili ed armonizzarli con gli indirizzi del presente provvedimento;
- 6) di demandare altresì alla Direzione Politiche della Casa il compito di invitare le Agenzie Regionali per il Territorio (A.R.T.E.), competenti in materia di edilizia residenziale pubblica affinché vengano adeguati ai suddetti indirizzi anche i loro Regolamenti;
- 7) di applicare, per la gestione del Registro delle Famiglie, le norme sulla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di presentazione delle istanze ed iscrizione nel Registro;
- 8) di dare atto che devono intendersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contraddizione con la presente delibera e con quelle dell'allegato Regolamento;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 178 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-300 DEL 23/08/2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE FAMIGLIE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- | |
|--|
| A) Regolamento delle Famiglie |
| B) Richiesta di iscrizione al Registro delle Famiglie; |
| C) Ricevuta iscrizione al Registro delle Famiglie; |
| D) Richiesta di cancellazione dal Registro delle Famiglie; |
| E) Attestazione di iscrizione al Registro delle Famiglie. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Il Dirigente
[Dott.ssa Fernanda Gollo]

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FAMIGLIE

ART. 1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

E' istituito presso il Comune di Genova il Registro amministrativo delle Famiglie.

Il regime amministrativo delle Famiglie si applica ai cittadini che costituiscono una famiglia ai sensi del presente Regolamento. Tali condizioni sono accertate in via amministrativa anche attraverso il registro dell'anagrafe della popolazione residente.

ART. 2

DEFINIZIONE DI FAMIGLIA

Il Comune di Genova, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione delle famiglie genovesi, la loro sopravvivenza e l'adempimento dei compiti relativi al mantenimento, all'educazione, all'istruzione ed all'assistenza morale dei figli, soprattutto se minori bambini o adolescenti.

Ai fini del presente regolamento, previa la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli, è da intendersi come famiglia la formazione sociale composta da figli **(siano essi legittimi naturali o adottivi)** residenti nel Comune di Genova, dalle loro madri e/o dai loro padri uniti in matrimonio **(civile o concordatario)** e con essi coabitanti e dagli altri ascendenti **che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e/o** contribuiscano al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale.

Il Comune assume tutte le iniziative volte a sostenere le famiglie, con particolare riguardo a quelle con figli minori e numerose, favorendone l'accesso ai procedimenti amministrativi e la fruizione di tutti i servizi pubblici erogati a condizioni economicamente sostenibili, anche mediante intese ad hoc con la Regione Liguria e con altri enti ed istituzioni.

ART.3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

L'iscrizione al Registro delle Famiglie di regola viene effettuata a richiesta degli interessati che siano in possesso delle qualifiche soggettive richieste dall'art. 2: la residenza nel Comune di Genova per i figli **(legittimi naturali o adottivi)**, la coabitazione con essi e il vincolo matrimoniale **(civile o concordatario)** per i loro genitori, **l'inclusione nel medesimo stato di famiglia e/o** il contributo al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale per gli altri ascendenti.

L'iscrizione al Registro delle Famiglie avviene **d'ufficio solo per i nuclei familiari in riferimento ai quali sia stata presentata la DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica ai**

fini del calcolo dell'ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e a richiesta per tutti gli altri.

Possono richiedere l'iscrizione del nucleo familiare nel Registro delle Famiglie i figli residenti nel Comune di Genova, la madre e/o il padre uniti in matrimonio che coabitino con essi nonché gli altri ascendenti **che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e/o** contribuiscano al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale.

Per i figli minori residenti nel Comune di Genova la richiesta di iscrizione nel Registro delle Famiglie può essere avanzata dalla madre e/o dal padre uniti in matrimonio che coabitino con essi.

La domanda va presentata presso la sede dei Servizi Civici o presso gli uffici anagrafici dei Municipi utilizzando la modulistica allegata in calce al presente Regolamento.

ART.4

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

L'iscrizione nel Registro delle Famiglie attribuisce a tutti i componenti dei nuclei familiari il godimento dei benefici e le agevolazioni nella fruizione dei servizi ad essi attribuiti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale, senza che ciò possa configurare alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre formazioni sociali previste e tutelate dalla vigente normativa (ad es. Unioni civili, convivenze di fatto, convivenze anagrafiche), alle quali anzi i medesimi benefici ed agevolazioni si intendono automaticamente estesi.

ART.5

CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

L'iscrizione al Registro delle Famiglie cessa nei seguenti casi:

- a) annullamento o scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i genitori per causa diversa dalla morte di uno dei coniugi;
- b) sopravvenuta carenza di alcuna delle qualifiche soggettive richieste dall'art. 2, che determina la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Famiglie: la residenza nel Comune di Genova per i figli, la coabitazione con essi e il vincolo matrimoniale per i loro genitori, **l'inclusione nel medesimo stato di famiglia e/o** il contributo al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale per gli altri ascendenti;
- c) istanza congiunta degli iscritti che si rechino presso gli Uffici del Registro delle Famiglie per chiedere la cancellazione.

Qualora uno dei componenti dello stesso nucleo familiare iscritto nel Registro non vi si rechi, gli altri potranno comunque richiedere la cancellazione del nucleo familiare dal Registro, purché gliene diano congruo preavviso con raccomandata a/r o posta elettronica certificata almeno 8 giorni prima.

In tal caso gli Uffici del Registro delle Famiglie provvederanno a inviare propria comunicazione all'iscritto non comparso invitandolo a presentarsi entro 15 giorni

per confermare la cancellazione ed avvertendolo che, in difetto di tale comparizione, gli Uffici del Registro annoteranno tale inadempimento che potrà essere valutato ai fini della concessione di benefici e agevolazioni a seguito di nuova iscrizione nel Registro.

Ogni componente del nucleo familiare iscritto nel Registro delle Famiglie pu in qualsiasi momento chiedere la propria personale cancellazione dal medesimo.

ART.6

DECADENZA DAI BENEFICI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

Nei casi previsti all'articolo precedente, lett. a), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Genova, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito ai figli, ai genitori ed agli ascendenti prima dell'annullamento o scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i genitori.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, lett. b) e c), gli effetti derivanti dal presente Regolamento vengono meno solo dal momento della cancellazione dal Registro delle Famiglie.

ART.7

INFORMATIVE CIRCA IL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

Al fine di consentire il godimento di benefici e agevolazioni nella fruizione dei servizi riservati alle famiglie da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale, l'ufficio detentore del Registro promuove ogni forma di scambio di informazioni sui soggetti iscritti tra gli uffici comunali che ne faranno richiesta.

ART.8

EFFICACIA DELLA PRESENTE DISCIPLINA

La presente disciplina comunale delle famiglie ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all'art. 2, senza interferire, quindi, con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.

ALLEGATO B)

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI CIVICI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE

FAMIGLIE a) Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

nato/a (prov.), il

celibe/nubile di stato libero vedovo/a separato/a cittadinanza

documento d'identità

residente in , via c.a.p.

b) il Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

nato/a (prov.), il

celibe/nubile di stato libero vedovo/a separato/a cittadinanza

documento d'identità

residente in , via c.a.p.

consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

RICHIEDE/RICHIEDONO DI ESSERE ISCRITTO/I

RICHIEDE/RICHIEDONO DI ISCRIVERE IL FIGLIO MINORE/I FIGLI MINORI

NEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

ED ALL'UOPO DICHIARA/DICHIARANO

di risiedere a Genova e di essere figlio/figli di (madre) e/o
di.....(padre) uniti in matrimonio e con essi coabitanti;

di essere madre/padre/genitori di (figlio) (figlia)
.....residenti nel Comune di Genova, di coabitare con loro e di essere legato/i
da vincolo di matrimonio

di essere madre/padre/genitori del minore/dei minori (figlio)
..... (figlia)residenti nel Comune di Genova, di coabitare
con loro e di essere legato/i da vincolo di matrimonio

di essere ascendente/ ascendenti **presente/i nel medesimo stato di famiglia e/o
contribuente/i** al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale del
nipote/ dei nipoti..... residenti nel Comune di Genova

luogo e data

Il/la Dichiarante Il/la Dichiarante

Comma 3 - Art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - "Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti del pubblico regolamento di cui
all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997. n. 59."

ALLEGATO C)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE

FAMIGLIE a) Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome) nato/a a

(prov.), il

celibe - nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza

iscritto nel Registro delle Famiglie del Comune di Genova

b) Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome) nato/a

(prov.), il

celibe - nubile - di stato libero - vedovo/a - separato/a Cittadinanza

iscritto nel Registro delle Famiglie del Comune di Genova

consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

**RICHIEDONO CONGIUNTAMENTE LA CANCELLAZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE**

RICHIEDE/RICHIEDONO DI ESSERE

CANCELLATO/I DAL REGISTRO DELLE

FAMIGLIE PER:

annullamento o scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per causa diversa dalla morte di uno dei coniugi (se genitori); cessazione della coabitazione coi figli (se genitori); cessazione della residenza nel Comune di Genova (se figli);

cancellazione dal medesimo stato di famiglia e/o cessazione del contributo al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e al mantenimento dei nipoti (se ascendenti)

luogo e data

Il/la Dichiarante Il/la Dichiarante

N.B. Nel caso la presente dichiarazione non sia sottoscritta da qualcuno degli iscritti appartenenti alla stessa famiglia, gli altri dovranno esibire ed allegare prova documentale di avergliene dato congruo preavviso con raccomandata a/r o posta elettronica certificata almeno 8 giorni prima (anche con dichiarazione separata sottoscritta e fotocopia del documento d'identità)..

Comma 3 - Art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO D)

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITÀ' E DIRITTI

**ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO AMMINISTRATIVO
DELLE FAMIGLIE**

Visto il Registro delle famiglie tenuto da questo Comune si

ATTESTA CHE

(cogno

me)

(nome)

nato/a a

(prov.), il

E

(cogno

me)

(nome)

nato/a a

(prov.), il

costituiscono Famiglia e sono stati/e iscritti/e nel Registro delle Famiglie del Comune di Genova dal

Il presente documento è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Genova,

L'IMPIEGATO

ALLEGATO E)

COMUNE DI GENOVA

RICEVUTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

Si attesta che il giorno del mese dell'anno i Signori

(nome)

a)

(cognome)

nato/a a (prov.), il

b)

(cognome)

(nome) nato/a

(prov.), il

residenti a (prov.), Via

n.

SONO ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE

I SOGGETTI SARANNO CANCELLATI DAL REGISTRO D'UFFICIO CON L'ANNULLAMENTO O LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE O LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (SE GENITORI); CON LA CESSAZIONE DELLA COABITAZIONE COI FIGLI (SE GENITORI); CON LA CESSAZIONE DELLA RESIDENZA NEL COMUNE DI GENOVA (SE FIGLI); **CON LA CANCELLAZIONE DAL MEDESIMO STATO DI FAMIGLIA E/O** CON LA CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO, ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE E ALL'ASSISTENZA MORALE DEI NIPOTI (SE ASCENDENTI) OVVERO SU ISTANZA CONGIUNTA DELLE PARTI EX ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FAMIGLIE.

GENOVA

L'IMPIEGATO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
178 0 0 N. 2018-DL-300 DEL 23/08/2018 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE
FAMIGLIE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

27/08/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Nadia Magnani, per la
Dott.ssa Fernanda Gollo]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
178 0 0 N. 2018-DL-300 DEL 23/08/2018 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE
FAMIGLIE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

27/08/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Massimiliano Cavalli]